

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI

FORESTALI E DEL TURISMO

CONVENZIONE

TRA

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo – Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (C.F. 97099470581), di seguito denominato “Ministero”, con sede in Roma, Via XX Settembre n.20 – CAP 00187, rappresentato dal Dott. Francesco Saverio Abate, in qualità di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, nato il 23 giugno 1957 a Roma, domiciliato, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede del Ministero in Roma;

E

l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA (C.F. 08037790584), di seguito denominato “ISMEA”, con sede legale in Roma, Viale Liegi, 26 - CAP 00198, rappresentato dal Dott. Raffaele Borriello in qualità di Direttore Generale, nato il 5 marzo 1968 a Napoli, domiciliato, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede dell’ISMEA in Roma;

PREMESSO CHE

✓ l’art. 59 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.m.i. ha previsto, tra l’altro, l’istituzione del “*Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità*”, alimentato dalle entrate derivanti dal versamento di

contributi nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, fertilizzanti di sintesi e presidi sanitari e finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali di ricerca in materia di agricoltura biologica, di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

✓ il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 maggio 2013 n. 5424, ha individuato le modalità di funzionamento del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità", la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili (All. 1);

✓ l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 1 del proprio Statuto, approvato con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016 n. 13823, è Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero, istituito dalla Legge 28 febbraio 1986 n. 41, riordinato dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 e riordinato, da ultimo, dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

✓ l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del proprio Statuto, è inserita nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al Decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998 n. 173;

✓ l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto, svolge:

➤ sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, funzioni di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;

➤ ricerche, analisi e servizi per la tracciabilità, la valorizzazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici;

✓ per il perseguimento delle predette finalità istituzionali l'ISMEA svolge, in particolare, le seguenti attività:

➤ rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di competenza e analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i costi, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea nonché l'elaborazione e la divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza;

➤ erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato, all'integrazione delle filiere produttive e alla stipula di accordi interprofessionali nonché servizi per la riduzione e il monitoraggio dei costi di produzione, per la comunicazione, promozione e la commercializzazione delle produzioni agricole, agroalimentari e ittiche;

- | | |
|--|--|
| ✓ l'ISMEA favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da | |
| differenti ambiti di ricerca nonché l'integrazione delle diverse filiere | |
| produttive e stimola sinergie con attività di ricerca e diffusione di | |
| informazioni a carattere regionale, nazionale, europeo ed internazionale; | |
| ✓ il Ministero, per la realizzazione di attività di ricerca, elaborazione e | |
| diffusione dati del settore biologico e per il potenziamento del sistema di | |
| tracciabilità e controllo delle produzioni biologiche, intende avvalersi della | |
| collaborazione dell'ISMEA in quanto Ente posto sotto la propria diretta | |
| vigilanza che già svolge, istituzionalmente, attività di rilevazione, | |
| elaborazione, analisi e diffusione dei dati del settore biologico; | |
| ✓ il Ministero ha emanato un "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del | |
| sistema biologico", di seguito "Piano", approvato dalla Conferenza | |
| permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di | |
| Trento e Bolzano nel marzo 2016 che, in particolare: | |
| ➤ all'Azione 2 "Politiche di filiera" promuove e favorisce | |
| l'aggregazione del mondo della produzione e le relazioni con gli altri | |
| attori del comparto (traformazione, distribuzione e | |
| commercializzazione); | |
| ➤ all'Azione 5 "Semplificazione della normativa sul biologico" | |
| incentiva e promuove uno studio di impatto ed un'analisi di scenario | |
| sulla nuova normativa in materia di certificazione di gruppo; | |
| ➤ all'Azione 6 "Formazione, informazione e trasparenza" promuove, in | |
| ambito universitario, percorsi formativi sull'agricoltura biologica | |
| nonché percorsi di aggiornamento rivolti al corpo docente; | |
| ➤ all'Azione 10 "Piano per la ricerca e l'innovazione in agricoltura | |

biologica” individua, in concreto, strategie per la ricerca e l’innovazione nel settore biologico;

✓ il Ministero, con nota del 30 ottobre 2018 prot. n. 75872 (All. 2), a fronte dell’esperienza maturata negli ambiti citati e delle funzioni e compiti istituzionali perseguiti dall’Istituto, ha chiesto all’ISMEA la presentazione di un progetto di cooperazione, della durata di 36 mesi, finalizzato alla realizzazione ed implementazione delle azioni del citato Piano e con l’obiettivo comune di valorizzare, promuovere e supportare il comparto agricolo biologico;

✓ l’ISMEA, con nota del 6 dicembre 2018 prot. n. 52719, acquisita agli atti il 7 dicembre 2018 prot n. 87966, ha inviato la proposta denominata “*Le Filiere biologiche: progetto per l’analisi della distribuzione del valore, lo studio della certificazione di gruppo, la formazione e la tracciabilità*” (FIBIO) ed il relativo piano finanziario generale (All. 3), individuando, quale unità operativa di progetto, il CIHEAM - Istituto Agronomico mediterraneo di Bari;

✓ l’ISMEA, con nota del 20 dicembre 2018 prot. n. 56885, acquisita agli atti il 20 dicembre 2018 prot n. 91800, ha trasmesso integrazioni alla proposta progettuale precedentemente presentata (All.4);

✓ è intenzione dell’ISMEA avvalersi per determinate attività, di cui al presente Accordo, dell’unità operativa suindicata al fine di poter pienamente rispondere alle necessità espresse dal Ministero;

✓ il Ministero ha ritenuto idonea alla realizzazione di un piano di attività di interesse comune la proposta dell’ISMEA, in quanto rispondente alle esigenze di ricerca, valorizzazione, supporto e promozione del settore

biologico, come previste dal citato Piano e finalizzata a massimizzare i risultati della ricerca da perseguire con il presente Accordo;

CONSIDERATO CHE

✓ la collaborazione tra il Ministero e l'ISMEA sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal citato Piano ;

✓ la collaborazione sarà, in particolare, finalizzata a sostenere un settore dell'agricoltura italiana in forte espansione, incentivare l'offerta di prodotto biologico nazionale, favorire l'integrazione delle diverse filiere produttive, implementare le conoscenze normative, anche alla luce della nuova regolamentazione europea e migliorare la tracciabilità dei prodotti ed il sistema dei controlli nel settore biologico;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, i documenti citati, anche se non materialmente allegati e gli allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per la realizzazione, ai sensi dell' art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di attività di ricerca, valorizzazione, supporto tecnico-scientifico e divulgazione nel settore dell'agricoltura biologica.

Art. 3 – Finalità

1. Il Ministero e l'ISMEA, con il presente Accordo, intendono collaborare

alla realizzazione di attività di interesse comune nel campo della ricerca, valorizzazione e promozione dell'agricoltura biologica, in conformità a quanto previsto dalle azioni del citato Piano ed agli obiettivi e specifiche tecniche individuate nella proposta progettuale (articolata in quattro settori di attività - WP) presentata dall'ISMEA (All. 3).

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

1. Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo e fatta salva la realizzazione delle specifiche attività contemplate e descritte nel programma allegato al presente atto (All.3), l'ISMEA si impegna, in particolare a:

a) raccogliere, elaborare e comunicare i dati inerenti la distribuzione dei prezzi del prodotto biologico lungo tutta la filiera (WP1);

b) approfondire la regolamentazione sulla certificazione di gruppo introdotta dal Reg. (UE) n. 848/2018 e supportare l'attività ministeriale di elaborazione degli atti secondari (WP2);

c) esaminare i persorsi, in materia biologica, già attivati in ambito universitario, al fine di elaborare un programma di approfondimento professionale sull'agricoltura biologica (WP3);

d) analizzare i dati e le modalità di funzionamento delle banche dati inerenti transazioni commerciali di prodotto biologico presenti nella realtà italiana, al fine di predisporre una specifica proposta operativa riguardante la creazione di una banca dati pubblica delle transazioni commerciali di prodotto biologico (WP4).

2. Il Ministero si impegna a:

a) fornire i dati certificati presenti sul SIB - Sistema informativo biologico;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | b) supportare la raccolta delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali di prodotto biologico presso operatori ed Organismi di controllo del settore; | |
| | c) comunicare le informazioni presenti nelle banche dati istituzionali (OFIS - Organic Farming Information e TRACES - Trade Control and Export System), inerenti segnalazioni di irregolarità in agricoltura biologica e dati relativi alle importazioni di merci provenienti da Paesi terzi, al fine di potenziare il sistema di tracciabilità e controllo delle produzioni biologiche; | |
| | d) vigilare sulla corretta attuazione delle azioni del Piano strategico, oggetto delle allegate proposte progettuali; | |
| | e) supportare la divulgazione dei risultati progettuali e delle informazioni di settore. | |

3. Il coordinamento delle attività di progetto è realizzato tramite l'istituzione di un apposito comitato di coordinamento costituito da rappresentanti del Ministero, ISMEA e CIHEAM - Bari.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di accordi operativi, che saranno sottoscritti dai rispettivi rappresentanti. Gli accordi operativi includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle parti, l'utilizzo del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Art. 6 - Durata e modifiche

1. Ai fini della realizzazione delle attività, il presente Accordo, che potrà essere modificato o integrato, d'intesa tra le parti, con atto scritto, ha durata di 36 mesi, salvo proroghe concordate per iscritto dalle parti.

Art. 7 - Validità ed efficacia

1. Il presente Accordo è vincolante ed operante per le parti all'avvenuta approvazione e registrazione da parte degli organi di controllo, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità di Stato.

2. L'ISMEA, prima di iniziare le attività, deve rilasciare al Ministero apposita dichiarazione dalla quale risulti di essere in regola con l'osservanza della normativa previdenziale, assistenziale e antinfortunistica per il personale impegnato, nonché delle norme concernenti le categorie protette.

Articolo 8 – Spese e rendicontazione

1. In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto all'ISMEA, a titolo di rimborso delle spese sostenute, un importo pari ad euro 1.645.000,00 (unmilione seicento quarantacinquemila/00), erogato come segue:

- acconto fino al 60% dell'importo totale di euro 1.645.000,00, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'ISMEA;

- acconto fino al 30% dell'importo totale di euro 1.645.000,00 a stato di avanzamento lavori, con presentazione di relazione tecnico-scientifica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione già corrisposta;

- il rimanente 10% a saldo a conclusione del progetto, con presentazione di relazione tecnico-scientifica finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione già corrisposta.

2. L'erogazione dei pagamenti è condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio con versamento sul c/c n. IT 83 K 05424 04297 000000000544 intestato ad ISMEA

3. Tale importo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e degli accordi operativi che saranno eventualmente sottoscritti.

4. Eventuali variazioni compensative tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario generale di cui all'All. 3, devono essere preventivamente concordate tra le parti.

5. Non sono consentite variazioni compensative per la voce "spese generali".

6. La rendicontazione finale delle spese sostenute deve essere presentata entro sei mesi dalla data di scadenza del presente Accordo ed in conformità alle disposizioni del decreto direttoriale del Ministero 14 novembre 2014 n. 84318.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

2. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzati solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 10 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

1. I risultati realizzati in relazione al presente Accordo sono di proprietà del Ministero e dell'ISMEA che possono utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le parti.

2. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

1. Le Parti del presente Accordo si impegnano a trattare i dati personali in ossequio ai principi generali e alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal D. Lgs. 196/03 (così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Le informazioni saranno trattate nell'ambito dell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nel rispetto della predetta disciplina, anche per quanto concerne il profilo della sicurezza. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. I responsabili del trattamento dei dati personali sono, per il Ministero, il Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità

agroalimentare e dell'ippica, Dott. Francesco Saverio Abate e per l'ISMEA il Direttore Generale, Dott. Raffaele Boriello.

Art. 12 - Responsabilità

1. Le parti sono responsabili, ciascuna per la propria attività, di qualunque danno che, in conseguenza di questa, venga arrecato a persone e/o cose, ad altri Enti pubblici o privati.

Art. 13 - Diritto di recesso

1. Le Parti hanno facoltà, in qualsiasi momento e per comprovati motivi di interesse generale e contingente, di recedere dal presente Accordo.

2. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite, riconoscendo all'ISMEA il rimborso delle somme dovute per attività realizzate, con esclusione di ogni ulteriore somma a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

1. Per le eventuali controversie di qualsiasi natura ed oggetto che dovessero insorgere tra il Ministero e l'ISMEA in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo di bonario componimento. Nel caso di mancata risoluzione delle controversie sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 15 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto e regolamentato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti che sorgono dalla presente Accordo tra le parti contraenti, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalle vigenti norme sulla Contabilità di Stato e degli Enti pubblici, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e dalle pertinenti norme europee e nazionali.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", l'ISMEA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 - Oneri fiscali

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente atto sono a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo, in base alla normativa vigente, non è soggetto ad IVA.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, lì...

Per il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Saverio Abate

Per l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA

Il Direttore Generale

Dott. Raffaele Borriello

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.m.i.

Elenco allegati

All. 1 Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 maggio 2013 n. 5424, di determinazione delle modalità di funzionamento del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità", della tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.

All. 2 Nota Ministero del 30 ottobre 2018 prot. n. 75872.

All. 3 Nota ISMEA del 6 dicembre 2018 prot. n. 52719, acquisita agli atti il 7 dicembre 2018 prot n. 87966, di invio della proposta progettuale e del piano finanziario generale.

All. 4 Nota ISMEA del 20 dicembre 2018 prot. n. 56885, acquisita agli atti il 20 dicembre 2018 prot n. 91800, di trasmissione integrazioni progettuali.